

Prof. Rossi  
Prof. Rossi

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

CARTE PRIMA PARTE II CONSOB

Roma, 20 luglio 1999

La Gazzetta Ufficiale della Regione Lazio

UFFICIO REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 - 00147 ROMA

Il BOLLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due edizioni fascicolari:  
1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della Provincia);  
2) la Parte III (Avvisi e concorsi).

**Modalità di abbonamento e punti vendita:**  
L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42733001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II, alla parte III, alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale.  
Si invita ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

## SOMMARIO

### PARTE I

#### ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 aprile 1999, n. 2071.

Comune di Canepina (Viterbo). Piano regolatore generale. Approvazione. .... Pag. 4

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 aprile 1999, n. 2136.

Legge regionale 26 giugno 1987, n. 33, art. 19, comma 1, modificato con la legge regionale 13 settembre 1995, n. 49, comma 1, comune di Civita Castellana (Viterbo). Riserva di un alloggio di edilizia residenziale pubblica a favore del nucleo familiare signora Hivet Aregavi. .... Pag. 12

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 maggio 1999, n. 2283.

Legge regionale 26 giugno 1987, n. 33, art. 19, comma 2 e 3, modificato con legge regionale 13 settembre 1995, n. 49, comune di Acquapendente (Viterbo). Riserva temporanea di un alloggio di edilizia residenziale pubblica. .... Pag. 13

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 maggio 1999, n. 2375.

Comune di Nepi (Viterbo). Variante al vigente piano regolatore generale per individuazione zona industriale in località Graciola. Approvazione. .... Pag. 14

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 maggio 1999, n. 2640.

Corso biennale di formazione specifica in medicina generale relativo agli anni 1996/97. Nomina commissione per l'esame finale. .... Pag. 16

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 maggio 1999, n. 2835.

Delega di funzioni all'assessore regionale all'urbanistica e casa. Art. 81, 2° e 3° comma, D.P.R. n. 616/1997. .... Pag. 17

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° giugno 1999, n. 3035.

Regolamento (C.F.) n. 1627/98. Disposizioni operative per autorizzazione impianto nuovi vigneti per ettari 124, distribuiti tra n. 13 vini a D.O.C. del Lazio. .... Pag. 17

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 giugno 1999, n. 3107.

Directive per l'esercizio delle funzioni delegate con la legge regionale n. 4 del 20 gennaio 1999. Adozione delle prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui al regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267. .... Pag. 24

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 giugno 1999, n. 3177.

Comune di Nepi (Viterbo). Variante al P.R.G. per l'individuazione di una zona alberghiera in località «Seffenes». .... Pag. 26

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 giugno 1999, n. 3178.

Comune di Sant'Oreste (Roma). Variante speciale per il recupero dei nuclei abusivi. Approvazione. .... Pag. 28

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 giugno 1999, n. 3238.

Legge n. 10/91. Integrazione programma 1999 approvato, ai sensi dell'art. 4 della deliberazione Consiglio regionale n. 482/98, con deliberazione Giunta regionale n. 2091 del 20 aprile. .... Pag. 32

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

8 GIU. 1999

ADDI' 8 GIU. 1999

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.  
..... OMISSIS

ASSENTI: AMATI - CIOFFARELLI - HERMANIN - LUCISANO - PIZZUTELLI

DELIBERAZIONE N° 3104

OGGETTO:

DIRETTIVE PER L'ESERCIZIO  
DELLE FUNZIONI DELEGATE CON LA L.R. N. 4 DEL 20.1.1998  
ADOZIONE DELLE PRESCRIZIONI DI MASSIMA E DI POLIZIA  
FORESTALE DI CUI AL R.D.L. 30.12.1923. N. 3267



oggetto : Direttive per l' esercizio delle funzioni delegate con la legge regionale n. 4 del 20.1.1999 - Adozione delle prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui al regio decreto legge 30 dicembre 1923, n.3267.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell' Assessore all' Utilizzo, Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali

VISTO la legge 15.5.1997, n.127;

VISTO la legge 8.6.1990, n. 142 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO la legge regionale 5.3.1997, n. 4 concernente i criteri e le modalità per l' organizzazione delle funzioni amministrative a livello locale come modificata dalle leggi regionali 5.3.1997, n.5 e 20.1.1999, n. 4, e in particolare gli artt. 4, 17 (1 comma, lettera i), e 34 (alinea del comma 1);

VISTO l' art. 17, 1 comma, lettera i) della L.R. n. 4/97, come modificata dalla L.R. n. 4/99, con il quale sono delegate alle province le funzioni amministrative riguardanti il vincolo idrogeologico previste dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui al RDL n. 3267/23 relative alle utilizzazioni boschive per superfici superiori a tre ettari;

VISTO l' art. 34, 1 comma, della L.R. n. 4/97, come modificata dalla L.R. n. 4/99, con il quale sono delegate ai comuni le funzioni amministrative concernenti i provvedimenti riguardanti il vincolo idrogeologico previsti dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui al RDL n. 3267/23 relativi alle utilizzazioni boschive per superfici fino a tre ettari;

VISTO l' art. 52 della medesima legge regionale n.4/97 il quale dispone che la Giunta regionale con propria deliberazione provveda a emanare indirizzi e direttive agli enti locali per l' esercizio delle funzioni conferite con la predetta legge indicando altresì le leggi regionali che ne dettano la disciplina;

VISTO l' art. 5 della medesima legge regionale n. 4/97 che dispone che la Regione esercita le funzioni di programmazione e di controllo nonché i poteri di indirizzo e coordinamento nei confronti degli enti locali per l' omogeneo esercizio sul territorio regionale delle funzioni a essi attribuite, e il potere di direttiva, di vigilanza e di sostituzione nei confronti dei medesimi enti destinatari di delega o di subdelega di funzioni amministrative;

VISTO l' art. 17, lettera h), della L.R. n. 4/97;

VISTO l' art. 51 della L.R. n. 4/97 relativo all' attribuzione agli enti locali delle funzioni relative all' applicazione delle sanzioni amministrative previste da leggi statali e regionali nell' ambito delle funzioni amministrative ai medesimi attribuite;

VISTO la legge regionale 6.10.1997, n. 29 concernente le norme in materia di aree protette regionali e, in particolare, gli articoli 8 e 28 relativi al rilascio da parte dell' Ente gestore dell' area protetta o della Regione del nullaosta per opere varie tra cui quello per le utilizzazioni boschive;





VISTO le leggi statali e regionali istitutive di parchi e altre aree protette regionali;  
 VISTO la legge regionale 6.7.1998, n. 24, e in specie l'art. 10 che stabilisce i casi in cui per le utilizzazioni boschive è necessaria l'autorizzazione ai sensi dell' articolo 7 della L. n. 1497/39;

CONSIDERATO che alcuni complessi forestali del Lazio sono stati dichiarati, per la loro rarità, interesse scientifico, o per la loro particolare valenza ecologica e idrogeologica, di rilevante interesse vegetazionale e naturalistico a norma della legge regionale 2.9.1974 n. 43 e a essi sono stati imposti i divieti di cui all' art. 2 della medesima legge regionale;

ATTESO che tra i divieti di cui al precedente punto del presente atto, per quello di taglio la Regione ha corrisposto agli enti proprietari l' adeguato indennizzo per i boschi

~~calibresiana~~ e che pertanto tali boschi non possono essere utilizzati se non con specifico atto della Giunta regionale;

~~ATTESO che per i boschi di cui al punto b) del citato allegato II pur essendo stati dichiarati di rilevante interesse vegetazionale non vige il divieto generalizzato di taglio ma questo potrà essere imposto di volta in volta qualora si rendesse opportuno garantire un ulteriore periodo di evoluzione strutturale.~~

VISTO la legge regionale 11.12.1998, n.53 e in specie gli articoli 5,6,7,8,9 e 10 che fissano le competenze di regione, province e comuni per opere di forestazione e difesa del suolo;

VISTO la legge regionale 20.1.1999, n. 4, con la quale sono state adottate le prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui al regio decreto legge 30.12.1923, n. 3267;


CONSIDERATO che la Conferenza Regione-Autonomie Locali nella seduta del 17.5.1999 ha espresso parere favorevole sulla presente delibera proposta dell' assessorato all' utilizzo, tutela e valorizzazione delle risorse ambientali;

#### DELIBERA

1 - di delegare alle Province le funzioni relative ai provvedimenti riguardanti il vincolo idrogeologico previsti dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui al regio decreto legge 30.12.1923, n.3267, relativi alle utilizzazioni boschive per superfici superiori a tre ettari, a norma dell' art. 17 della L.R. 5.3.1997, n.4, come modificata dalle LL.RR. 5.3.1997, n. 5, e 20.1.1999, n.4;

2 - di delegare ai Comuni le funzioni amministrative concernenti i provvedimenti riguardanti il vincolo idrogeologico previsti dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui al RDL n. 3267/23, relativi alle utilizzazioni boschive per superfici sino a tre ettari, a norma dell' art. 34 della L.R. 5.3.1997, n. 4, come modificata dalla L.R. 20.1.1999, n. 4;

3 - di emanare le direttive di cui all' allegato I che costituisce parte integrante della presente deliberazione.



14 GIU. 1999



per l' esercizio delle funzioni rispettivamente delegate a province e comuni a norma della legge regionale 5.3.1997 n. 4 e sue successive modificazioni:

4 - di dare atto che la Regione attraverso le proprie strutture garantisce agli enti locali ogni forma di consultazione, di ausilio e d' indirizzo nell' esercizio delle funzioni conferite.

5 - Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il presente atto non è soggetto a controllo a norma della legge 15.5.1997, n. 127, art. 17, comma 32.

IL PRESIDENTE: F.to PIETRO BADALONI

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE

Allegato I

a) Destinatari della delega :

- le Province, per superfici boschive superiori a tre ettari;
- i Comuni, per superfici pari o inferiori a tre ettari.

b) Premessa

1 - In base all' attuale assetto normativo e in attuazione della L.R. n.4/97 articoli 17, 1 comma, lettera i) e 34, 1 comma, le autorizzazioni per le utilizzazioni dei boschi sono rilasciate dalla Provincia territorialmente competente per i boschi di superficie superiore a tre ettari e dai Comuni per le superfici boschive uguali o inferiori a tre ettari.

2 - Il riferimento normativo per le utilizzazioni boschive sono fondamentalmente le prescrizioni di massima e di polizia forestale (P.P.M.P.F.), a norma del R.D. 16.5.1926 n.1126, adottate con L.R. 20.1.1999, n. 4, vigenti nel territorio Regionale.

3 - In particolare sono di competenza delle Province (per superfici boschive superiori a tre ettari) e dei Comuni (per superfici boschive pari o inferiori a tre ettari) i seguenti articoli:

art. 3 - Divieto conversione dei boschi di alto fusto in cedui composti e dei cedui composti in cedui semplici.

" 5 - Rinnovazione dei boschi per mutarne la specie

" 8 - Modalità dei tagli

" 13 - Gru a cavo

" 16 - Comunicazione per l' esercizio della resinazione

" 19 - Raccolta dello strame

" 21 - Estrazione del ciocco d' erica e degli altri arbusti nei boschi


" 36 - Progetti di utilizzazione dei boschi degli enti pubblici o morali

" 38 - Piani di coltura (piani economici) dei boschi privati

" 39 - Norme generali

" 41 - Fustaie coetanee : tagli intercalari

" 42 - Fustaie coetanee trattate a raso : tagli definitivi-Rinnovazione artificiale obbligatoria



- " 43 - Fustaie coetanee a tagli successivi : tagli di sementazione
- " 44 - Fustaie coetanee a tagli successivi : tagli secondari di sgombero
- " 46 - fustaie disetanee : taglio saltuario o a scelta
- " 47 - Fustaie articolate : tagli
- " 49 - Castagneti da frutto
- " 50 - Recupero di castagneti da frutto abbandonati e conversione di cedui castanili in castagneti da frutto
- " 51 - Cedui semplici - Norme generali
- " 52 - Cedui semplici - Riserva di matricine
- " 57 - Utilizzazione dei cedui di età avanzata
- " 58 - Sfollì e/o diradamenti e taglio della frasca
- " 62 - Piante a capitozza o a sgomolo

Comune  
art. 13

Provincia


- art. 12 - esbosco dei prodotti
- art. 13 - gru a cavo
- art. 24 - chiusura e apertura del pascolo nei boschi
- art. 25 - divieto di transito nei boschi chiusi al pascolo e nei vivai forestali
- art. 30 (2 comma) - cautele per l' impianto di fornaci e fabbriche nei boschi. Discariche.
- art. 34 - norme per i boschi affetti da malattie
- art. 63 - eliminazione di arbusti

Sono di competenza della Regione :


- art. 4 - Sradicamento di piante e ceppaie.
- art. 22 - 2 comma : libro da seme
- art. 29 (6 comma) - cautela per l' accensione del fuoco nei boschi
- art. 34 (1 e 2 comma; L.R. n. 4/97 art. 32; 4 comma, lettera g)- Lotta antiparassitaria.
- art. 36 - Piani di assestamento o piani economici degli enti pubblici o morali


c) Procedure per le autorizzazioni

1 - Le richieste di autorizzazione per le utilizzazioni boschive - o, a seconda del tipo di intervento, le comunicazioni - dovranno essere inoltrate alle province o ai comuni a seconda della superficie interessata con la documentazione a corredo come definita, per il tipo di intervento richiesto, ai rispettivi articoli del regolamento di cui all' allegato A alla L.R. n. 4/99.

  
ASSESSORE

  
PRESIDENTE

  
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA



2 - L'Ente titolare della delega valuterà le istanze e la compatibilità della forma di utilizzazione richiesta con lo stato vegetativo del bosco e la situazione generale della stazione dal punto di vista delle caratteristiche idrogeologiche, geomorfologiche e forestali, richiedendo, se necessario, agli interessati tutte le integrazioni utili al completamento dell'istruttoria. L'autorizzazione sarà rilasciata dall'Ente titolare della delega territorialmente competente in conformità alle norme vigenti per le superfici boschive superiori a tre ettari.

3 - Per consentire i compiti di vigilanza una copia dell'autorizzazione dovrà essere sollecitamente inviata da parte dell'ente titolare della funzione agli organismi di vigilanza in materia forestale e ambientale territorialmente preposti.

4 - Per gli interventi in aree protette una copia dell'autorizzazione rilasciata dovrà altresì essere inviata all'ente gestore dell'area medesima dall'Ente titolare della delega.

5. - I boschi di cui all'art. 10, comma 7, della L.R. 6.7.1998, n.24, restano soggetti all'autorizzazione ex art. 7 della L. 1497/39 a norma della L. n.431/85

6 - Resta in ogni caso in vigore il regime sanzionatorio previsto dalla L. 8.8.1985 n. 431, nei casi di non ottemperanza alla acquisizione della autorizzazione, ove prevista, o per le azioni che in difformità alla autorizzazione rilasciata in conformità alle prescrizioni di massima vigenti nel territorio regionale comportino alterazioni permanenti dello stato dei luoghi o alterino l'assetto idrogeologico del territorio interessato.

7.1. - Per la utilizzazione dei boschi ricadenti in aree protette, istituite con leggi dello Stato o regionali, è necessario acquisire in fase istruttoria il parere preventivo dell'Ente gestore a norma:


a) della L. 6.12.1991 n. 394, art. 13, per le aree protette statali;

b) della legge regionale 6.10.1997 n.29, art. 8, (commi 4 e), 6 e 7), per le aree istituite all'atto di emanazione della medesima legge regionale e art. 28 per le aree protette regionali già istituite!

7.2. - Per le aree istituite a norma della legge regionale 6.10.1997, n. 29, e in quelle ove non sia insediato l'Ente gestore, sino a che non sarà diversamente disciplinato con il conferimento delle deleghe in materia di aree naturali protette, il nullaosta potrà essere richiesto all'Assessorato regionale competente in materia di parchi e aree protette a norma dell'art. 8 (commi 4, punto e), 6 e 7) della L.R. n. 29/97.

8 - Si raccomanda in particolare l'osservanza di quanto stabilito all'art. 9 delle prescrizioni di massima e di polizia forestale precisando che nelle more di elaborazione dell'elenco dei boschi in situazioni speciali di cui al comma 1 del medesimo articolo è opportuno che siano consentiti solo il taglio saltuario, se fustaie, o il ceduo a sterzo, se cedui.


  
L PRESIDENTE



L PRESIDENTE



IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA



9 - Per i boschi ricadenti in aree dichiarate di rilevante interesse vegetazionale a norma della legge regionale n. 23/77 con imposizione fra gli altri del divieto di taglio, eventuale deroga al divieto stesso dovrà essere previamente concessa dalla Regione Lazio.

10 - Alla conclusione di ciascuna stagione silvana, e comunque non oltre il 30 giugno, gli Enti titolari della funzione invieranno all' Assessorato regionale competente in materia il prospetto riepilogativo dei boschi autorizzati contenenti i seguenti elementi :

- nominativo del richiedente
- denominazione del bosco
- superficie e dati catastali
- tipo di bosco
- tipo di taglio concesso.

11 - I provvedimenti emanati per effetto della delega sono imputati agli Enti delegati.

12 - Il Corpo Forestale dello Stato è incaricato di vigilare sul rigoroso rispetto delle norme vigenti in materia forestale.

d) Norme transitorie

1 - Il presente atto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Lazio e a decorrere dalla data di pubblicazione tutte le domande, comprese quelle che nel frattempo fossero pervenute ai Coordinamenti Provinciali del Corpo Forestale dello Stato, dovranno essere inviate agli enti locali competenti.

2 - Si raccomanda al Corpo Forestale dello Stato di dare la massima collaborazione per facilitare agli Enti delegati la dotazione degli strumenti normativi e della cartografia relativa al vincolo idrogeologico.

3 - L' assessorato regionale all' utilizzo, tutela, e valorizzazione delle risorse ambientali fornirà nella fase iniziale un utile supporto alle strutture comunali e provinciali che ne facessero richiesta. La regione svolgerà tutte le pratiche in giacenza e quelle che perverranno fino alla data di pubblicazione della presente deliberazione.

e) Riferimenti normativi.

- R.D.L. 30.10.1923, n. 3267, concernente : "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";

- R.D. 16.5.1926 n. 1126 concernente il regolamento di applicazione del R.D.L. n. 3267/23;

- L. 16.6.1927, n.1766, sul riordinamento degli usi civici;

- L.R. 2.9.1974, n. 43 : "Provvedimenti per la difesa e lo sviluppo del patrimonio forestale";


- L.R. 19.9.1974, n. 61: "Norme per la protezione della flora erbacea ed arbustiva spontanea";

- D.P.R. 24.7.1977 n.616, art. 69 e art.82 così come integrato dalla L.8.8.1985 n. 431;


- L.29.6.1939 n.1497 : "Protezione delle bellezze naturali", art. 7;

- L. 8.8.1985 n. 431 recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale;


  
L'ASSESSORE



L. PRESIDENTE


  
L. SEGRETARIO DELLA GIUNTA







- L. 18.5.1989, n.183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;
- D.P.C.M. del 23.3.1990 concernente l'atto di indirizzo e coordinamento ai fini della elaborazione della adozione degli schemi previsionali e programmatici di cui all' art. 31 della L. n. 183/89;
- L. 6.12.1991, n. 394 : "Legge quadro sulle aree protette";
- LL.RR. istitutive dei Parchi, Riserve e Monumenti naturali nel territorio regionale;
- D.G.R. 29.9.1992 n.8098 che reca le norme di salvaguardia per il sistema regionale delle aree protette, le zone contigue e le fasce interstiziali, onde assicurare la continuità biotica all'interno del territorio regionale e la tutela della qualità delle risorse ambientali;
- DD.C.R. recanti le norme tecniche di attuazione dei Piani Territoriali Paesistici con particolare riguardo alle utilizzazioni dei boschi e alla salvaguardia della vegetazione esistente lungo i corsi d' acqua;
- D.G.R. .... concernente le norme di prevenzione degli incendi boschivi ;
- L.R. 19.5.1995, n. 59 : "Subdelega ai comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale";
- D.G.R. n. 3910 del 18.5.1996 concernente l' atto di indirizzi e direttive per l' attuazione della legge regionale n. 59/95, capo 3, lettera h;
- D.G.R. n. 9577 del 14.11.1989 : "Convenzione tra Regione Lazio e Ministero dell' Agricoltura e Foreste per l'impiego del Corpo Forestale dello Stato nell' ambito delle competenze regionali";
- L.R. 18.11.1991, n. 74: " Disposizioni in materia ambientale. Modificazioni alla L.R. 11.4.1985, n. 36";
- L.R. 6.10.1997 n.29 "Norme in materia di aree naturali protette";
- L.R. 6.7.1998, n.24 : "Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico", e, in particolare, l' art. 10;
- L.R. 11.12.1998, n. 53 : "Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18.5.1989, n. 183";
- DGR 29.7.1998, n. 3888, delega delle funzioni agli enti locali e direttive per l' esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo di cui agli articoli 17, punto h) e 34 delle leggi regionali numeri 4 e 5 del 5.3.1997;
- L.R. 4.2.1974, n. 5 : "Prevenzione degli incendi nei boschi e interventi per la ricostituzione boschiva";
- L. n. 47/75.
- L.R. 1987, n. 29;

Stampa Regione Lazio

  
L'ASSESSORE

  
  
IL PRESIDENTE

  
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA